

In via preliminare, si ringrazia codesta Autorità di Vigilanza per l'opportunità concessa di partecipazione alla consultazione pubblica della proposta di regolamento attuativo dell'art. 117 bis del TUB che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

In relazione al documento posto in pubblica consultazione in esame, la presente Banca formula i seguenti commenti ed osservazioni:

1) art. 2 della proposta di delibera del CICR: si chiede di conoscere se l'ambito applicativo della deliberazione in oggetto è estendibile anche a:

- le aperture di credito in valuta;
- le aperture di credito in euro per i non residenti sul territorio nazionale.

2) art. 3, comma 1, lett. a) della proposta di delibera del CICR: si chiede di conoscere se la proporzionalità della commissione di affidamento viene rispettata applicando una percentuale uniforme (ad. esempio, 0,4% trimestrale) sul valore dell'accordato oppure sia necessario prevedere una aliquota diversa per ogni fascia di affidamento individuata dalla Banca. A nostro avviso, la prima ipotesi prospettata rispetta la *ratio* della norma finalizzata alla remunerazione dei diversi costi sostenuti dall'intermediario in base all'entità delle somme messe a disposizione.

3) art. 3, comma 2, lett. i) della proposta di delibera del CICR: si chiede di conoscere se rientri tra le "*spese relative al conteggio di interessi*", che non possono essere previste come ulteriori spese in aggiunta alla commissione di affidamento, le spese trimestrali di tenuta del conto corrente applicate dagli intermediari. Si ritiene che le spese di tenuta del conto corrente, sebbene comprendano, tra gli altri costi, le spese relative al conteggio degli interessi, non rientrano tra le attività che sono a "*esclusivo servizio del finanziamento*" in quanto applicabili anche per i conti non affidati, e pertanto, debbano essere dovute in aggiunta alle commissioni previste dall'art. 117-bis TUB.

4) art. 3, comma 2, lett. ii) della proposta di delibera del CICR: si chiede di conoscere se la differenziazione prevista, per la commissione di affidamento, tenuto conto della tipologia di affidamento, è obbligatoria ovvero sia possibile determinarla in maniera uniforme per tutte le tipologie di affidamento.

5) art. 4 della proposta di delibera del CICR: si chiede di conoscere se la commissione di istruttoria possa essere applicata ogniqualvolta che al cliente venga concesso di incrementare la propria esposizione debitoria nei casi di sconfinamento o di utilizzo oltre fido, ferma ovviamente la necessità che sia svolta un'istruttoria veloce da parte dell'intermediario (ad esempio, un cliente che utilizza delle somme "oltre fido" per un determinato importo, ed alcuni giorni dopo incrementa la propria posizione debitoria per un importo anche inferiore a quello del precedente sconfinamento. In tal caso, l'intermediario applica al cliente per ciascun sconfinamento una commissione di istruttoria veloce di pari importo).